Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 gennaio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. **917**.

Autorizzazione all'automobile club di Cremona ad acquistare un immobile . . . . Pag. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **918**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Società centrale femminile di S. Vincenzo di Cremona », con sede in Cremona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità . . . . Pag. 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **919**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Angelo Corsi », con sede in Iglesias . . . . . . Pag. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1973, n. **920**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione provinciale allevatori di Ravenna, con sede in Ravenna. Pag. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Tenace » . . . . Pag. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1973.

Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali. Pag. 323

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1973.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982. Pag. 324

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma. Pag. 325

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina . . . . Pag. 325

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari nonchè proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 17 gennaio 1973 . . . . Pag. 326

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda-maglia - Salone della maglieria italiana e moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo » in Bologna . . . . Pag. 327

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 2/1974. Prezzo dei giornali quotidiani . . . . Pag. 328

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio **1971** . . . . Pag. 328

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 328

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 328

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . Pag. 328

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 328

Ministero dei lavori pubblici:

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia . . . Pag. 328

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna Pag. 328

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata Pag. 328

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diploma originale in educazione fisica . Pag. 328

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . Pag. 329

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « Leonardo » addizionata di gas acido carbonico commiss . Pag. 329

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte, in liquidazione coatta amministrativa . Pag. 329

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato Pag. 329

Ministero delle finanze:

Esito di ricorso Pag. 329

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 luglio 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1746/73, n. 1836/73, numero 1899/73, n. 1979/73 e n. 2045/73 . . . . Pag. 330

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 330

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Arruolamento di millecinquecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia. Pag. 331

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti da ventidue a duecentonovantaquattro del concorso pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione . . Pag. 332

Ministero della difesa:

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione . . . . Pag. 333

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 5° corso superiore tecnico del genio . . Pag. 333

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento . . . . Pag. 334

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale delle dogane . . . Pag. 334

Regione Liguria: Integrazione della graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova Pag. 334

REGIONI

Regione Veneto:

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. **25.**

Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Pag. 335

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. **917.**

Autorizzazione all'automobile club di Cremona ad acquistare un immobile.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Cremona viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dall'ing. Pietro Visentini, per il prezzo di L. 3.700.000, un appezzamento di area urbana di circa mq. 436, sito in Cremona, via Massarotti n. 39, distinto in catasto al foglio n. 84, mappale 554 e parte del mappale 553, da destinare all'ampliamento del centro di assistenza tecnica.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **918.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Società centrale femminile di S. Vincenzo di Cremona », con sede in Cremona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Società centrale femminile di S. Vincenzo di Cremona », con sede in Cremona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifiche, lo statuto. La predetta associazione viene, inoltre, autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta Maria Lanfranchi, con testamenti olografi in data 25 novembre 1953 e 22 febbraio 1955, pubblicati il 5 ottobre 1970, a rogito del notaio Giuseppe Gambaro, n. rep. 13459/7153.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **919**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Angelo Corsi », con sede in Iglesias.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Angelo Corsi », con sede in Iglesias (Cagliari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1973, n. **920**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione provinciale allevatori di Ravenna, con sede in Ravenna.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Ravenna, con sede in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Tenace ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 14 settembre 1948, pubblicato sul Giornale Ufficiale, annata 1948, dispensa 23ª, dal quale risulta che la nave, proveniente dalla marina americana, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° aprile 1948, assumendo il nome di « Tenace »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5421 del 25 settembre 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Tenace », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 43

(49)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1973.

Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1972, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Sarti sen. dott. Adolfo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presidente);

Pucci on. avv. Ernesto, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Morlino sen. avv. Tommaso, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Carta on. avv. Gianuario, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1973
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 24

(120)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1973.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80, del 28 marzo 1973, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982, per complessive nominali lire 250 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1973, a quella n. 18, di scadenza 1° aprile 1982.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro. La filigrana rappresenta il « Campanone della Torre dell'Orologio in Venezia, battuto dai Mori » (in corrispondenza del corpo del titolo) e il « Ponte di Rialto » (in corrispondenza di ciascuna cedola).

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovali, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è una riproduzione di un particolare del quadro di Paolo Caliari detto il Veronese « Il trionfo di Venezia »; alla base della targa, nelle due parti esterne che sporgono, vi sono due motivi decorativi architettonici identici, alternati con una successione di gocce. Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti è limitato a sinistra, in basso e a destra, da striscette a disegni di linea semplice.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % - a premi - di scadenza 1° aprile 1982 - Legge 27 febbraio 1973, n. 18 e Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie seguito da una barra trasversale e dalla cifra « 1982 », anno di scadenza dei buoni) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero od i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1973 - Roma, 1° aprile 1973 - Il Direttore Generale (D. Brancatisano) - V° la Corte dei conti (R. de Mita) - Il Primo Dirigente (D'Amico) - N. 651300 di Pos. (Serie IV) ».

Nel corpo del titolo, in basso a sinistra, è impresso, in apposito spazio circolare a linee ondulate, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo è stampata, in sottofondino, a caratteri grandi, l'indicazione dell'anno di scadenza « 1982 » in colore rosso mattone.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è formato da un disegno ornamentale simmetrico, a mezza tinta.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982, al centro vi è la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie seguita da una barra trasversale e dalla cifra « 1982 », anno di scadenza dei buoni, la data di pagabilità, nonchè l'importo della cedola, in cifre); in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % - a premi - di scadenza 1° aprile 1982 - Legge 27 febbraio 1973, n. 18 e decreto ministeriale 21 marzo 1973 ». « Cedola al » seguita dalla data di pagabilità e dall'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè dal numero (o dai numeri) di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Il prospetto di ogni cedola reca, in sottofondino, l'indicazione dell'anno di scadenza « 1982 » in colore rosso mattone.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5,50 % - B.T.N. 1982 - 5,50 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da » 10.000 in rosso bruno;
per i titoli da » 20.000 in arancione;
per i titoli da » 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da » 100.000 in bruno;
per i titoli da » 500.000 in grigio-lavagna;
per i titoli da » 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da » 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da » 10.000.000 in verde-pisello;
per i titoli da » 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio, quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 309

(56)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di apposito organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973 con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto predetto;

Visti gli articoli 4 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione degli organi statutari dell'Ente per consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Viste le designazioni effettuate dagli organismi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del primo comma del citato art. 4 e del primo comma dell'art. 7;

Tenuto conto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori non hanno provveduto, nel termine fissato dall'ultimo comma del predetto art. 4, alla designazione dei propri rappresentanti;

Considerato quanto previsto dal suindicato ultimo comma, nel caso di mancata designazione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è così composto:

Verzelli dott. Silvano e Marcone dott. Idolo, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Vita ing. Matteo, in rappresentanza dell'associazione sindacale Intersind;

Lariccia avv. Francesco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Farias ing. Giuseppe, esperto delle regioni;

Acquaviva dott. Gennaro, esperto in materia di formazione professionale;

Tavernini dott. Ugo e Gallo avv. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Frattaroli dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori è così composto:

Presidente:

Marzi dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Membri:

Rapisardi dott. Vincenzo e Vetrella dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(61)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Messina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.368
Salariati fissi:	
comuni	» 3.402
qualificati	» 3.765
specializzati	» 4.129

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari nonchè proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 17 gennaio 1973.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 20 dicembre 1972 e 22 giugno 1973, concernenti modifiche al decreto sopracitato;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1973, riguardante l'autorizzazione temporanea al trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio « grana padano »;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee riguardante la 9ª modifica della direttiva agenti conservativi del 5 novembre 1963;

Ritenuto opportuno provvedere ad alcune modifiche ai decreti sopra menzionati, determinate dalla necessità di dare applicazione alla direttiva citata, nonchè per aggiornare l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 marzo 1965;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

Titolo I - A

ANTIMICROBICI

a) Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1971, è prorogato al 31 dicembre 1976 per i seguenti casi di impiego:

E 210 - *Acido benzoico*	Bevande analcooliche gassate e non gassate contenenti non meno di 12 grammi di succo di frutta per 100 ml, non più di 200 mg/litro
E 211 - *Sodio benzoato*	
E 212 - *Potassio benzoato*	
E 213 - *Calcio benzoato*	
E 214 - *Etile-p-ossibenzoato*	
E 215 - *Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p-ossibenzoico* (1)	
E 216 - *Propile p-ossibenzoato*	
E 217 - *Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p-ossibenzoico* (2)	

b) La data del 31 dicembre 1973 prevista dal decreto ministeriale 15 dicembre 1970 per l'impiego dell'E 233 - Tiabendazolo per agrumi e banane è prorogata al 31 dicembre 1975. Rimangono invariate i casi, le dosi e le condizioni d'impiego.

c) E 235 - Pimaricina: caratteristiche, punto *c*.: la dizione « aspetto » è così modificata: « polvere cristallina, di colore da bianco a giallo chiaro, inodore ed insapore, può essere posta in commercio in sospensione acquosa ».

d) Sono aggiunte le voci seguenti:

E 236 - *Acido formico*	Uova di pesce, 1 g/kg
E 237 - *Formiato di sodio*	
E 238 - *Formiato di calcio*	
E 239 - *Esametilentetramina*	Provolone (3), purchè nel prodotto finito, posto in vendita, il tasso di tale sostanza (espresso come aldeide formica) non superi 25 mg/kg.

Titolo II

GELIFICANTI ED ADDENSANTI

E 330 - *Pectina*: il caso d'impiego « Budini 0,2 % » è così modificato: « Budini 1 % ».

Titolo VII

VARI

E' aggiunta la voce seguente:

Calcio fosfato tribasico: prodotti in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee a base di thè, di cacao, di latte in polvere, al gusto di limone e di arancio), 1 per cento.

Caratteristiche di purezza:

Polvere bianca inodore, stabile all'aria, prontamente solubile in HCl e HNO3 diluito;

Titolo minimo in $(Ca_3(PO_4)_2$: 95 % la differenza essendo costituita quasi esclusivamente da acqua;

Tenore in Ca O : 51 — 54,2 per cento.

Non deve contenere:

Arsenico, più di 3 mg/kg;
Piombo, più di 5 mg/kg;
Ferro, più di 30 mg/kg;
Fluoruri, più di 50 mg/kg;
Solfati, più di 0,8 per cento.

Art. 2.

La data del 31 dicembre 1973, prevista dal decreto ministeriale 17 gennaio 1973 citato nelle premesse, per il trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio « grana padano » è prorogata al 31 dicembre 1977. Rimangono invariate le condizioni previste.

Note:

(1) Espresso in etile p-ossibenzoato

(2) Espresso in propile p-ossibenzoato.

(3) L'analisi del residuo di additivo va effettuata con il metodo allegato al decreto ministeriale 24 giugno 1972, riguardante il trattamento con farmaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio « grana padano ». In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni il formaggio provolone trattato come sopra deve riportare a mezzo marchiatura, stampigliatura o etichetta, la lettera « E » in caratteri ben leggibili e di altezza non inferiore a 3 cm. Le indicazioni di cui sopra non sono obbligatorie nel caso in cui, nel prodotto immesso al consumo, non vi siano residui dosabili dell'additivo. L'esametilentetramina deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza indicati nella F. U. VII edizione.

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(121)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Palermo dal 25 maggio al 9 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(101)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Moda-maglia - Salone della maglieria italiana e moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Moda-maglia - Salone della maglieria italiana e moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dal 19 al 22 febbraio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(53)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1974. Prezzo dei giornali quotidiani

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1971 del 30 giugno 1971;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Ritenuto necessario adeguare il prezzo dei giornali quotidiani ai costi di produzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 13/1971 del 30 giugno 1971 il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 16 gennaio 1974, in L. 100 indipendentemente dal numero delle pagine.

Roma, addì 12 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(329)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1974, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.446.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(188)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1974, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.591.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1974, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.037.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1974, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.613.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(191)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1973, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.582.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 508 in data 2 gennaio 1974 il dott. Giuseppe Giuffrida è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia in sostituzione del dott. Marcello Ricciardi.

(161)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1943 del 2 gennaio 1974 il dott. Enrico Parodi è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna in sostituzione del dott. Aldo Longo.

(162)

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1705 in data 2 gennaio 1974, il dott. Arturo Moscato è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata in sostituzione del dott. Giorgio Cammarosano.

(164)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale in educazione fisica

La sig.ra Faustina Tavano, nata a Trino Vercellese (Vercelli) il 4 agosto 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale in educazione fisica conseguito presso l'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Torino il 10 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(127)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6447/4351, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1973, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 293, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 1.619.214 (lire unmilioneseicentodiciannovemiladuecentoquattordici), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Demetrio Corone (Cosenza), della superficie di ettari 26.48.40, nei confronti della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 710.000, già liquidato con decreto ministeriale 8 maggio 1958, n. 3145/1049 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958), nella misura di L. 909.214.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 963.044 (lire novecentosessantatremilaquarantaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.865.000 (lire unmilioneottocentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 4 aprile 1973.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(196)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale nazionale « Leonardo » addizionata di gas acido carbonico

Con decreto ministeriale n. 1436 del 27 dicembre 1973 la S.p.a. Norda, con sede in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione a Primaluna, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Leonardo », che sgorga nella concessione della sorgente di acqua minerale Introbio in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como, addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro e un quarto di litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca a fondo celeste, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 10,5 per le bottiglie da 2, 1 ½ ed 1 litro, di cm. 13 × cm. 8 per quelle da 1/2 litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri di color nero, sono riportate le proprietà terapeutiche indicate in data 30 maggio 1972 dal prof. A. Baserga, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Ferrara ed in data 28 giugno 1972 dal prof. S. Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara, ed il giudizio di purezza batteriologica formulato dal prof. L. Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia. Nel riquadro centrale, nel quale figura l'immagine di Leonardo, dall'alto in basso si legge « Acqua oligominerale da tavola », in caratteri di colore nero, « Norda S.p.a. » in caratteri di colore bianco racchiuso in una riga bianca, « Leonardo » in caratteri di colore bianco, « diuretica antiurica » « Imbottigliata dalla Norda S.p.a. nello stabilimento di Primaluna (Como) - Comune di Primaluna (Como) » in caratteri di colore nero. Nel riquadro destro è riportata l'analisi chimica e chimico-fisica eseguita l'11 dicembre 1971 dal dott. A. Boari nel laboratorio chimico provinciale di Bologna, diretto dal dott. M. Mengoli. Segue la dicitura « Add. di gas acido carbonico » ed in fondo figurano gli estremi dell'autorizzazione alla vendita.

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma trapezoidale, di colore celeste sul quale si legge « Norda S.p.a. », entro una riga bianca, e « Leonardo » in caratteri di colore bianco, « Acqua oligominerale » in caratteri di colore nero.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

L'acqua sgorgante dalla viva roccia, si raccoglie in tre vasche di cemento e, mediante conduttura in acciaio inossidabile, viene condotta ad un serbatoio di raccolta, costruito in cemento, per essere poi imbottigliata nello stabilimento dall'acqua minerale « Daggio » della stessa società Norda. La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona o con tappi a vite.

(134)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 dicembre 1973, il rag. Liano Pozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte (Varese), in sostituzione del rag. Giampiero Rigamonti, che ha rinunciato all'incarico.

(265)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A/294 del 16 novembre 1973: ammissione alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Milano dei titoli azionari « C.T. Bowring e Co. Ltd. » di Londra.

(165)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1973, registro n. 67 Finanze, foglio n. 182, è stato dichiarato irricevibile, perché prodotto oltre i 180 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato, il ricorso straordinario prodotto in data 13 ottobre 1969 dal sig. Crociani Alfio, avverso il decreto del Ministero delle finanze 23 novembre 1968, con il quale è stato inquadrato come diurnista di 3ª categoria.

(13807)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° luglio 1973 al 31 luglio 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1746/73, n. 1836/73, n. 1899/73, n. 1979/73 e n. 2045/73

(in lire italiane per 100 kg netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi				
			dal 1°-7-1973 all'8-7-1973	dal 9-7-1973 al 15-7-1973	dal 16-7-1973 al 22-7-1973	dal 23-7-1973 al 29-7-1973	dal 30-7-1973 al 31-7-1973
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. Olio di oliva:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	9.502,50 (*a*)	7.786,25 (*a*)	5.535,63 (*a*)	6.969,38 (*a*)	5.671,25 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	12.755,63 (*a*)	10.451,88 (*a*)	7.430,63 (*a*)	9.355,63 (*a*)	7.613,13 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	8.560,63 (*a*)	7.014,38 (*a*)	4.986,88 (*a*)	6.278,75 (*a*)	5.109,38 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(13991)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/381/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Enrico, nato a Trieste il 3 novembre 1884, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cuk Antonia ed ai figli Regina, Enrico e Leonardo;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Carli Enrico, nato a Trieste il 14 ottobre 1911 e qui residente, Trebiciano 86, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/381/29-V del 25 ottobre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 12 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(72)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/53 dell'11 luglio 1933, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Petaros, nato a S. Dorligo della Valle il 5 febbraio 1883, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Hrescak Giuseppina ed ai figli Angelo e Anna;

Vista la domanda di data 14 dicembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Pettirosso Anna in Zeriali, nata a S. Dorligo della Valle il 19 aprile 1922 ed ivi residente, S. Antonio in Bosco 74, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/53 dell'11 luglio 1933 è revocato. Di conseguenza il cognome di nascita della sig.ra Pettirosso Anna in Zeriali è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(70)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Arruolamento di millecinquecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.

Posti

E' indetto, per l'anno 1974, un arruolamento per millecinquecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia

Detto arruolamento è ripartito in tre gruppi di cinquecento posti ciascuno

L'arruolamento del primo gruppo sarà espletato entro il 30 aprile 1974, del secondo entro il 31 agosto dello stesso anno ed il terzo entro il 31 dicembre successivo.

Art. 2.

Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il limite di età è elevato ad anni 33;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a metri 1,65, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, se minore degli anni 21;

7) non aver subito condanne per delitti dolosi, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non avere riportato qualifiche non inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.

Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 500, deve essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Via Arenula n. 70 - 00100 Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e l'aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

g) il proprio indirizzo;

h) i servizi eventualmente prestati presso altri corpi militari.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda

I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti:

I) al 28 febbraio 1974 per il primo gruppo;

II) al 31 maggio 1974 per il secondo gruppo;

III) al 31 ottobre 1974 per il terzo gruppo.

Art. 5.

Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonchè i seguenti dati:

a) statura; *b)* peso; *c)* perimetro toracico; *d)* acutezza visiva senza lenti; *e)* sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 6

Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge n. 173 del 18 febbraio 1963, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonchè l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Raffaele Majetti n. 165

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento.

Art. 8.

Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 9.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso le scuole di Portici e di Cairo Montenotte un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale.

Art. 10.

Destinazione e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio presso gli istituti penitenziari della Repubblica; sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di L. 163.054, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 11.

Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo cinque anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere.

Tale termine è ridotto ad anni tre ed anni due per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei corpi di polizia.

Roma, addì 27 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

(Shema di domanda)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

Il sottoscritto . . nato il in . . residente in . . provincia di . via . n. . chiede di essere arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere di buona condotta;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali pendenti (indicare, nel caso contrario, le une e gli altri);

4) di essere di stato civile celibe o vedovo senza prole;

5) di avere il godimento dei diritti civili e politici;

6) di avere l'assenso del proprio genitore, se minore degli anni 21;

7) di essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe) - (indicare anche l'eventuale titolo superiore posseduto);

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di non godere di alcuna pensione;

10) di essere iscritto nelle liste di leva del comune di . . . . (indicare liste di terra o di mare);

11) di appartenere al distretto militare di . . . per gli appartenenti alla leva di terra, oppure alla capitaneria di porto di . . . . . per quelli della leva di mare;

12) di avere prestato servizio militare (indicare arma, corpo e grado), con la classe . . .;

13) di non aver prestato servizio militare (indicare motivo);

14) di esercitare il mestiere di . . . .

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate, nel termine che sarà fissato.

Data

Firma leggibile

. . . . .

(216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti da ventidue a duecentonovantaquattro del concorso pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare l'art. 53;

Veduto il decreto ministeriale 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71, foglio n. 226, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che a seguito dell'esodo volontario dei funzionari della carriera direttiva, previsto dall'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si sono resi disponibili nella qualifica di direttore di sezione e consigliere del ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione duecentosettantadue posti;

Considerata la inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di consiglieri per gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, uffici che per la carenza di detto personale si trovano in precarie condizioni di funzionalità;

Considerato che, a tal fine, è opportuno adottare le misure atte a consentire una sollecita definizione della procedura concorsuale, che nella fattispecie, può essere conseguita mediante l'aumento del numero dei posti una nuova ripartizione di essi in relazione alle accertate esigenze di servizio degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e la riapertura dei termini del concorso a ventidue posti di consigliere indetto con il citato decreto ministeriale 6 settembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti dei consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione messi a concorso con il decreto ministeriale 6 settembre 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973 è elevato da ventidue a duecentonovantaquattro.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati del ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

I duecentonovantaquattro posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici dell'amministrazione centrale e tra quelli dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione nel seguente ordine:

	Numero dei posti
1) Amministrazione centrale	69
2) Lazio	20
3) Umbria	5
4) Campania	10
5) Marche	8
6) Abruzzi	8
7) Piemonte	18
8) Lombardia	34
9) Veneto	16
10) Friuli-Venezia Giulia	11
11) Trentino-Alto Adige	5
12) Liguria	8
13) Emilia-Romagna	21
14) Toscana	16
15) Puglia	8
16) Calabria	4
17) Sardegna	11
18) Sicilia	22

Art. 4.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al posto occupato nella relativa graduatoria, all'ordine e ai contingenti dei posti assegnati ai vari gruppi delle regioni.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 5.

Sono riaperti, per 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973.

Art. 6.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto debbono, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, redatta in conformità a quanto disposto nell'art. 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1972, presentare copia dello stato matricolare di servizio civile, in carta legale, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1973
Registro n. 92, *foglio n.* 177

(201)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 9 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 13° corso superiore tecnico della motorizzazione, e composta come segue:

Presidente:
ten. gen. S.Te.M. s.p.e. Volpe Carlo.

Membri:
magg. gen. S.Te.M. s.p.e. Gragnoli Massimiliano;
col. S.Te.M. s.p.e. Siddi Manlio;
ten. col. S.Te.M. s.p.e. Cannistrà Rosario.

Segretario senza diritto a voto:
Albanese dott.ssa Maria Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:
magg. gen. S.Te.M. s.p.e. Nasca Amedeo.

Membri:
col. S.Te.M. s.p.e. Romano Valentino;
col. S.Te.M. s.p.e. Spanio Giancarlo;
ten. col. S.Te.M. s.p.e. Canale Aldo;
ten. col. S.Te.M. s.p.e. Podda Orazio;
Castagna prof. Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettrotecnica generale;
Turriziani prof. Renato, per l'esame di chimica applicata;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale.

Segretario senza diritto a voto:
ten. col. S.Te.M. s.p.e. Vitellaro Francesco.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 253

(81)

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al 5° corso superiore tecnico del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per l'ammissione di sei ufficiali al 5° corso superiore tecnico del genio;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico del genio e composta come segue:

Presidente:
magg. gen. S.Te.G. s.p.e. Folli Franco.

Membri:
col. S.Te.G. s.p.e. Raimondi Elio;
col. S.Te.G. s.p.e. Franco Carlo;
magg. S.Te.G. s.p.e. Fidanza Roberto.

Segretario senza diritto a voto:
Albanese dott.ssa Maria Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso citato nelle premesse, dai seguenti professori di lingue estere:

Lun prof. Luigi, docente di filologia germanica;
Moralli prof.ssa Leda, docente di lingua francese;
Trewik prof. Wilbur, docente di lingua inglese.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

col. S.Te.G. s.p.e. Spanò Giacomo.

Membri:

magg. S.Te.G. s.p.e. Priora Bruno;
magg. S.Te.G. s.p.e. Fidanza Roberto;
magg. S.Te.G. s.p.e. Losi Romano;
magg. S.Te.G. s.p.e. Lambiase Romano;
Gavarini prof. Carlo, per l'esame di costruzione in legno ferro e cemento armato;
Castagna prof. Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Schialfino prof. Piero, per l'esame di elettronica generale
Maura prof. Giancarlo, per l'esame di chimica applicata

Segretario senza diritto a voto:

cap. g. s.p.e. Natale Paolo

Art 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato con legge 14 agosto 1971, n 1031 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1973
Registro n 26 *Difesa, foglio n.* 252

(82)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	80,07	su 132
2. Bortolan dott. Mariano	»	75,45	»
3. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,52	»
4. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
5. Salzano dott. Antonio	»	72 —	»
6. De Angelis dott. Vittorio . . .	»	71,25	»
7. Cormio dott. Salvatore	»	70 —	»
8. Pettinicchio dott. Matteo . . .	»	67 —	»
9. Manzini dott. Dario	»	65,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(172)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale delle dogane.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 28 dicembre 1973 il decreto ministeriale 27 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1973, registro n 72 Finanze, foglio n 375, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami a centoventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, ruolo del personale delle dogane, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970.

(113)

REGIONE LIGURIA

Integrazione della graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il precedente provvedimento n. 6 dell'11 agosto 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova alla data del 30 novembre 1970;

Rilevato che per errore materiale sono stati omessi nella citata graduatoria i nominativi dei dottori Riboldi Claudio e Garipoli Pietro che occupano rispettivamente il 13° posto ed il 16° posto con punti 53,740 e 46,220, così come si rileva dalla graduatoria generale di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione della graduatoria con i citati nominativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa approvata con provvedimento n. 6 del 1° agosto 1973 è integrata e modificata come segue:

1. Ripoli Renzo	punti	68,359
2. De Matteis Vincenzo	»	66,753
3. Queirolo Riccardo	»	61,906
4. Chelucci Luciano	»	61,352
5. Tripepi Antonio	»	60,102
6. Borlasca Vincenzo	»	59,908
7. Castronovo Renato	»	59,350
8. Timossi Federico	»	59,027
9. Galeazzi Caterino	»	58,576
10. Castagnoli Carlo	»	57,117
11. Parodi Giovanni	»	55,560
12. Montegazza Franco	»	55,000
13. Riboldi Claudio	»	53,740
14. Massaro Alberto	»	53,007
15. Nicora Aldo	»	51,700
16. Garipoli Pietro	»	46,220
17. Ariè Marcello	»	44,668

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 19 novembre 1973

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(41)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 25.

Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del 1° dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge attua le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo terzo dello statuto e stabilisce le norme per l'inquadramento del personale in servizio presso gli uffici della Regione, alla data della sua entrata in vigore.

L'ordinamento definitivo degli uffici e il ruolo organico definitivo saranno determinati con legge, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali, giusta il principio contenuto all'art. 118 della Costituzione della Repubblica e agli articoli 5 e 48 dello statuto della Regione Veneto.

Eventuali riduzioni di organico e soppressione di uffici, conseguenti alla delega di cui al comma precedente, saranno disposti tenendo conto dei criteri di buon andamento e di efficienza della amministrazione regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 2.

Organizzazione amministrativa della Regione

E' istituita la segreteria generale della programmazione.

Sono inoltre istituite:

1. la segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali;
2. la segreteria regionale per il territorio;
3. la segreteria regionale per le attività produttive, settore primario e terziario;
4. la segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario;
5. la segreteria regionale per i servizi sociali.

Sono altresì istituiti:

la segreteria della giunta;

il gabinetto e la segreteria particolare del presidente della Regione.

E' infine istituita la segreteria generale del consiglio a livello di segreteria regionale.

Art. 3.

Segreteria generale della programmazione

La segreteria generale della programmazione:

a) assiste gli organi della Regione nella preparazione degli atti e documenti della programmazione ed inoltre per quanto attiene:

all'esercizio del potere di iniziativa legislativa;

all'elaborazione delle disposizioni esecutive di attuazione delle leggi e dei provvedimenti regionali approvati dal consiglio;

all'adozione dei provvedimenti di attuazione dei programmi approvati dal consiglio;

all'elaborazione dei piani e programmi generali e particolari, economici e territoriali;

alla redazione del bilancio e del rendiconto della Regione;

alla redazione della relazione annuale sull'attività amministrativa regionale;

b) coordina l'attività delle dipendenti segreterie regionali e ne definisce gli indirizzi operativi;

c) assicura l'espletamento degli affari generali della Regione e l'osservanza dei piani e programmi regionali, e ne controlla l'attuazione;

d) svolge le funzioni amministrative di sua competenza, nelle materie stabilite all'art. 5;

e) propone alla giunta i criteri per l'attuazione, il funzionamento e l'aggiornamento dell'organizzazione amministrativa della Regione e per l'attribuzione delle competenze nei casi non previsti dalla legge.

Art. 4.

Segreterie regionali

Le segreterie regionali, sulla base delle direttive impartite dalla giunta regionale, nell'ambito delle competenze rispettivamente determinate dai singoli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, curano l'istruttoria, la predisposizione e la esecuzione dei provvedimenti della giunta ed esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate.

Quando per un adempimento siano state impegnate due o più segreterie regionali, i dirigenti di queste ne rispondono congiuntamente.

Art. 5.

Compentenze e organizzazione della segreteria generale della programmazione

Sono assegnati alla competenza della segreteria generale della programmazione oltre a quanto previsto dall'art. 3:

a) i problemi del lavoro;
b) le finanze, i tributi e la ragioneria generale;
c) il personale;
d) il demanio, il patrimonio ed il provveditorato;
e) la stampa, la documentazione e l'informazione;
f) i rapporti con l'amministrazione statale e con le regioni.

La segreteria generale della programmazione si articola in:

1) dipartimento piani, programmi e legislativo;
2) dipartimento per l'organizzazione generale amministrativa e tecnica, gli affari legali, il demanio e patrimonio;
3) dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;
4) dipartimento per il personale;
5) dipartimento per i problemi del lavoro;
6) dipartimento per l'informazione;
7) dipartimento per i rapporti con l'amministrazione statale e con le regioni.

Art. 6.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali

Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali:

a) le circoscrizioni comunali;
b) la polizia locale urbana e rurale;
c) la delega di funzioni amministrative alle provincie, ai comuni e ad altri enti locali;
d) il coordinamento dell'attività degli organi di controllo.

La segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali si articola in:

1) dipartimento per gli enti locali e per la delega di funzioni amministrative;
2) dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo.

Art. 7.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per il territorio

Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per il territorio:

a) l'urbanistica e l'ecologia;
b) gli acquedotti e i lavori pubblici;
c) la viabilità, la navigazione interna, i porti lacuali, i trasporti pubblici.

La segreteria regionale per il territorio si articola in:

1) dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;
2) dipartimento per i lavori pubblici;
3) dipartimento per la viabilità e i trasporti.

Art. 8.
Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario

Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario:

a) l'agricoltura e le attività speciali ad essa connesse;

b) la caccia e la pesca nonchè la salvaguardia del patrimonio della flora e della fauna;

c) l'economia montana e le foreste;

d) il commercio;

e) il turismo e l'industria alberghiera.

La segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario, si articola in:

1) dipartimento per l'agricoltura;
2) dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura;
3) dipartimento per le foreste e l'economia montana;
4) dipartimento per il commercio;
5) dipartimento per il turismo.

Art. 9.
Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario

Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario:

a) l'industria;

b) le fiere ed i mercati;

c) l'artigianato;

d) le attività estrattive nelle cave, torbiere;

e) le acque minerali e termali.

La segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario, si articola in:

1) dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
2) dipartimento per l'artigianato, fiere e mercati.

Art. 10.
Competenze e organizzazione della segreteria regionale per i servizi sociali

Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per i servizi sociali:

a) l'assistenza sanitaria, compresa quella ospedaliera;

b) l'assistenza sociale;

c) l'assistenza scolastica;

d) i servizi veterinari;

e) l'istruzione artigiana e professionale;

f) la promozione delle attività culturali regionali;

g) le attività connesse con la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, dei musei e delle biblioteche degli enti locali;

h) le attività sportive.

La segreteria regionale per i servizi sociali si articola in:

1) dipartimento per la sanità;
2) dipartimento per l'assistenza sociale;
3) dipartimento per i servizi veterinari;
4) dipartimento per l'istruzione artigiana e professionale;
5) dipartimento per le attività culturali e sportive.

Art. 11.
Dirigenti della segreteria generale della programmazione e delle segreterie regionali

Alla segreteria generale della programmazione, alla segreteria generale del consiglio e a ciascuna delle segreterie regionali è preposto un dirigente, il cui rapporto con la Regione è regolato dall'art. 52 dello statuto.

Alla segreteria generale della programmazione possono essere assegnati non più di tre assistenti, ai quali si applica la disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale.

Gli assistenti di cui al comma precedente collaborano con il segretario generale della programmazione ed esercitano le funzioni vicarie, nonchè i compiti che, di volta in volta, sono da questi loro attribuiti.

Il dirigente della segreteria generale della programmazione e i dirigenti delle segreterie regionali provvedono, in conformità delle disposizioni della giunta, all'organizzazione e alla direzione delle rispettive segreterie e sono direttamente responsabili verso la giunta dell'esecuzione dei compiti ad essi affidati e del buon andamento dei servizi.

Qualora l'incarico di segretario generale della programmazione, di assistente e di dirigente delle segreterie sia conferito a impiegati della Regione, la durata dell'incarico è computata a tutti gli effetti nella qualifica d'organico rivestita. L'incarico può essere revocato prima della scadenza, con le procedure previste dall'art. 52 dello statuto.

Art. 12.
Dipartimenti, servizi e uffici

I dipartimenti si articolano in servizi ed uffici; i dipartimenti sono istituiti e soppressi con legge.

In via transitoria e fino all'attuazione delle deleghe, nei limiti derivanti dalle disposizioni della presente legge ed in relazione alle accertate esigenze funzionali, la giunta provvede alla attivazione ed alla disattivazione dei dipartimenti.

All'istituzione, modificazione e soppressione dei servizi e degli uffici, nonchè alla determinazione delle rispettive competenze, provvedono, in conformità alle disposizioni della giunta, da emanarsi avuto particolare riguardo alle esigenze del decentramento, i dirigenti delle segreterie.

Le disposizioni della giunta, relative ai servizi e agli uffici che già esercitavano le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica, fino a quando non interverranno leggi regionali che ne modifichino le funzioni e le strutture, sono emanate sentita la commissione consiliare competente.

Le disposizioni della giunta relative all'organizzazione degli uffici degli organi di controllo, sono emanate sentiti i rispettivi presidenti.

Art. 13.
Segreteria della giunta

La segreteria della giunta provvede:

a) all'istruzione, documentazione, verbalizzazione delle riunioni della giunta;

b) agli adempimenti relativi alla trasmissione degli atti della giunta al consiglio e alla commissione di controllo sugli atti della Regione;

c) alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione, assumendone la responsabilità agli effetti di legge.

Alla segreteria della giunta è preposto un funzionario con qualifica di direttore di dipartimento.

All'organico della segreteria della giunta è attribuito il personale posto a disposizione di ciascun componente la giunta per le necessità relative all'adempimento del proprio mandato.

Non possono essere messi a disposizione di ciascun componente la giunta più di tre impiegati, di cui uno con qualifica non inferiore a funzionario di regola appartenente alla segreteria generale della programmazione, dipartimento piani, programmi e legislativo.

Nell'ambito della segreteria della giunta ed alle dirette dipendenze della giunta è istituito un ufficio stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di tre giornalisti assunti a contratto ed iscritti all'ordine dei giornalisti.

Art. 14.
Gabinetto e segreteria particolare del presidente della Regione

Il gabinetto del presidente della Regione è composto da un capo di gabinetto e da altro personale assegnato dalla giunta in relazione alle esigenze funzionali.

La segreteria particolare del presidente della Regione è composta dal capo della segreteria particolare e da altro personale, assegnato dalla giunta in relazione alle esigenze funzionali.

Al capo di gabinetto e al capo della segreteria particolare, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico previsto rispettivamente per le qualifiche di direttore di dipartimento e di direttore di servizio.

Art. 15.
Segreteria del consiglio regionale

L'organizzazione e le attribuzioni della segreteria generale del consiglio, unitamente a quelle degli uffici da essa dipendenti, sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, nei limiti dei posti d'organico previsti nella tabella *A* allegata alla presente legge.

All'ufficio legislativo del consiglio regionale, in considerazione della particolare natura delle funzioni dallo stesso svolte, possono essere assegnati funzionari con qualifica di direttore di dipartimento in numero non superiore, in ogni caso, a 5 unità.

All'ufficio stampa del consiglio, oltre al personale di ruolo regionale, possono essere assegnati non più di due giornalisti assunti a contratto ed iscritti all'ordine dei giornalisti.

TITOLO II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Capo I

DIRITTI E DOVERI

Art. 16.

Ruolo unico del personale regionale e qualifiche funzionali

E' istituito il ruolo unico del personale della Regione.

Le qualifiche funzionali sono attribuite in corrispondenza dei compiti assegnati e delle conseguenti responsabilità.

Le qualifiche sono:

1) direttore di dipartimento;
2) direttore di servizio;
3) funzionario;
4) collaboratore;
5) coadiutore - operatore capo;
6) applicato - operatore qualificato;
7) operatore;
8) ausiliario.

La dotazione dei posti per le singole qualifiche del ruolo unico e stabilita nella allegata tabella *A*.

L'assegnazione dei posti di ruolo è fatta con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale trasferito dallo Stato alla Regione ed il personale di ruolo già comandato o distaccato dallo Stato o da enti locali e da altre amministrazioni pubbliche, nonchè il personale a tempo indeterminato già dipendente dall'I.N.A.P.L.I., dall'E.N.A.L.C. e dallo I.N.I.A.S.A. viene inquadrato nella qualifica spettante ai sensi delle disposizioni previste dalle leggi dello Stato e secondo i criteri fissati nei successivi articoli, anche in soprannumero rispetto all'organico stabilito dalla tabella *A*.

Tale soprannumero verrà assorbito in ragione di un terzo dei posti che si renderanno annualmente vacanti nelle singole qualifiche funzionali, avuto riguardo alle attribuzioni riferite ai singoli posti vacanti ed ai requisiti professionali richiesti per la copertura degli stessi.

In considerazione della natura delle funzioni attribuite al dipartimento piani, programmi e legislativo, gli impiegati con qualifica pari o superiore a quella di funzionario assegnati al dipartimento piani, programmi e legislativo, ad eccezione del direttore di questo, ferma la qualifica da essi rivestita, occupano posti d'organico, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, riferiti alla qualifica di funzionario.

Il numero di dipendenti del dipartimento piani, programmi e legislativo con qualifica di direttore di dipartimento, non può in alcun caso eccedere il 30 per cento dell'organico complessivo del personale con qualifica pari o superiore a quella di funzionario assegnato al dipartimento stesso, con arrotondamento alla unità inferiore.

Art. 17.

Accesso alle qualifiche del ruolo regionale

L'assunzione agli impieghi regionali, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato, avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito con decreto del presidente della Regione, che determina altresì le modalità, le prove ed i programmi d'esame.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;
d) l'idoneità fisica all'impiego;
e) buona condotta morale e civile;
f) titolo di studio.

Per i concorsi ai posti di direttore di dipartimento, il limite di età è stabilito in 40 anni.

Sono fatte salve le deroghe ai limiti di età, previste per i dipendenti pubblici, e le eccezioni per particolari categorie di cittadini stabilite da leggi speciali.

Il passaggio da una qualifica del ruolo regionale ad altra superiore avviene per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Un terzo dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione, con l'anzianità di servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore, richiesta agli articoli 41 e seguenti.

La riserva non opera nel caso in cui vengano messi a concorso posti in numero inferiore a tre.

Le nomine vengono conferite con decreto del presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell'emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della giunta regionale.

La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento di ulteriori nomine a copertura dei posti che si renderanno vacanti nell'anno successivo alla data della sua approvazione.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui al presente articolo, sono nominate con provvedimento del presidente della Regione su conforme delibera della giunta. La loro composizione può variare da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri scelti fra impiegati della Regione e fra esperti, nonchè fra rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che abbiano una qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso. Nelle commissioni composte da 5 membri gli esperti sono 2, nelle commissioni composte da 7 membri gli esperti sono 3, nelle commissioni composte da 9 membri gli esperti sono 4.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a dipendenti della Regione con qualifica pari o superiore a quella di collaboratore.

Lo svolgimento dei concorsi è regolato, salvo diversa disposizione della legge regionale, dalle norme dettate per i concorsi dello Stato.

La graduatoria, formulata dalle commissioni giudicatrici dei singoli concorsi, è approvata dalla giunta regionale, riscontrata la legittimità delle operazioni di concorso.

Art. 18.

Nomina

La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della Regione, su delibera della giunta regionale.

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell'interessato, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'assunzione del servizio entro lo stesso termine — o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina — equivale ad accettazione.

In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dalla data stabilita, l'interessato si intende decaduto.

Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

Art. 19.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per altri sei mesi con decreto del presidente della Regione, su delibera della giunta regionale.

Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il presidente della Regione, su delibera della giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego, con proprio decreto motivato.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.

Gli impiegati provenienti da diversa qualifica dell'amministrazione regionale sono esentati dal periodo di prova.

Gli impiegati, all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della amministrazione e della collettività ».

Gli impiegati, all'atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare giuramento davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività ».

Il rifiuto di prestare promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

Art. 20.

Comandi

Gli impiegati regionali possono essere comandati a prestare servizio presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.

Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie della qualifica di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi enti delegati.

I posti in dotazione ad uffici i cui compiti siano stati delegati ad altri enti vengono soppressi ed il relativo personale posto in soprannumero.

Art. 21.

Orario di servizio e riposo settimanale

L'orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali; la distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera della giunta, sentiti i rappresentanti sindacali del personale e, per il personale addetto agli organi di controllo, i rispettivi presidenti.

Nei riguardi del personale addetto al consiglio regionale, provvede l'ufficio di presidenza con le medesime forme e modalità previste al comma precedente.

L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni.

L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 22.

Atti discriminatori

L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

Il trasferimento di sede e il cambiamento di attribuzioni di rappresentanti sindacali membri di organismi sindacali, fino a un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 23.

Diritto di associazione e di attività sindacale

Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno delle unità amministrative della Regione.

Gli impiegati hanno diritto di riunirsi negli uffici fuori dall'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dai rappresentanti del personale e comunicate per iscritto al presidente della giunta regionale, almeno due giorni prima, allo scopo di regolare l'uso dei locali.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della amministrazione regionale.

Art. 24.

Diritto di affissione

Nelle sedi di uffici è riconosciuto alle organizzazioni sindacali il diritto di affiggere, su spazi appositamente predisposti dall'amministrazione in luogo accessibile a tutti gli impiegati, testi, pubblicazioni e comunicati su materie di interesse dei lavoratori.

Art. 25.

Locali per attività sindacali

Nelle sedi di uffici con almeno 200 impiegati è posto permanentemente a disposizione delle organizzazioni sindacali un idoneo locale comune, per l'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità da determinarsi di intesa con le organizzazioni sindacali stesse.

L'uso del predetto locale è gratuito.

Negli uffici con numero inferiore di dipendenti, le rappresentanze sindacali del personale hanno diritto di usufruire, di volta in volta e su richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 26.

Permessi per attività sindacale

I rappresentanti dei sindacati hanno diritto a permessi retribuiti in misura di 8 ore mensili per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi di cui fanno parte e per l'espletamento delle normali attività sindacali, secondo modalità da concordare con le organizzazioni interessate.

Gli stessi rappresentanti dei sindacati hanno altresì diritto ad aspettative e permessi sindacali non retribuiti, nei casi e nella misura determinati con le organizzazioni.

I permessi e le aspettative sindacali sono considerati periodo di servizio a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai componenti degli organi direttivi, nazionali, regionali e provinciali dei sindacati, per la partecipazione alle relative riunioni.

Art. 27.

Lavoratori studenti

Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale statali, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, e nelle università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.

Gli impiegati studenti, per i giorni in cui devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti.

Art. 28.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 24 giorni lavorativi.

Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio.

Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 29.

Congedi straordinari ed aspettative

L'impiegato ha diritto a congedi straordinari ed aspettative nei casi e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Qualora il congedo straordinario sia dovuto a malattia di durata superiore a tre giorni, l'interessato dovrà produrre certificato medico.

Eccezionalmente, per particolari esigenze degli impiegati, il congedo straordinario, fino ad un massimo di cinque giorni, può essere concesso dal competente direttore di servizio.

Il dipendente che debba allontanarsi dalla sua abitazione per motivi di cura o di convalescenza, dovrà comunicare il nuovo recapito all'amministrazione.

Il controllo delle assenze per malattia è svolto dai servizi ispettivi dell'I.N.A.D.E.L.

Art. 30.

Residenza

Il dipendente ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune ove ha sede l'ufficio.

Tuttavia può essere autorizzato dal direttore del dipartimento del personale a stabilire la propria residenza in un comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale adempimento dei doveri d'ufficio.

Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 31.

Informazione, consultazione e aggiornamento professionale del personale

La Regione promuove, nell'ambito delle proprie strutture funzionali, tutte le azioni volte alla informazione degli impiegati con particolare riguardo all'attività dell'ente, allo scopo di consentire a ciascuno la più libera e responsabile collaborazione.

La Regione favorisce la consultazione occasionale e sistematica degli impiegati, l'attuazione del lavoro per gruppi interdisciplinari e la mobilità tra settori di intervento.

La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con le università e gli istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce altresì la libera attività di studio e di ricerca, nonchè la produzione scientifica dei singoli impiegati.

Art. 32.

Trattamento economico

Il trattamento economico del personale è informato al principio dell'onnicomprensività ed è composto:

dallo stipendio previsto per le singole qualifiche funzionali dalla tabella *B*) allegata alla presente legge;

da una 13.esima mensilità da corrispondere non oltre la data del 16 dicembre di ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento;

dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Gli impiegati che rivestono qualifiche superiori a quella di ausiliario conseguono, dopo due anni di anzianità di servizio con merito nella qualifica, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, 365, 440.

Gli impiegati usufruiscono di aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento calcolati sulla base del parametro conseguito ai sensi del secondo comma del presente articolo, purchè il servizio sia stato prestato senza demerito.

Sono inoltre previste tre classi di incremento della retribuzione parametrale conseguita ai sensi del secondo comma del presente articolo, del 15 per cento, del 12,50 per cento e del 10 per cento rispettivamente al sesto, decimo e ventesimo anno di servizio con merito nella qualifica.

Ai fini del conseguimento degli aumenti di stipendio e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari, eccezione fatta per il richiamo scritto.

In caso di passaggio alla qualifica superiore, l'inquadramento verrà effettuato nella classe di stipendio della nuova qualifica considerando il 50 per cento dell'anzianità riconosciuta nella qualifica di provenienza; qualora lo stipendio sia inferiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del 2,50 per cento riassorbibili, quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.

Art. 33.

Compenso per lavoro straordinario

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa anche libera dal servizio è corrisposto un compenso la cui misura è ragguagliata ad un milleseicentosessantesimo della classe di stipendio in godimento.

Detto compenso è aumentato del venti per cento per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore venti per cento per il lavoro effettuato nelle ore notturne dei giorni festivi.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

Le prestazioni per lavoro straordinario, che a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono fissate nel limite individuale di duecentocinquanta ore annue, debbono in ogni caso rispondere ad effettive comprovate necessità di servizio ed essere preventivamente autorizzate.

Art. 34.

Trattamento di missione

L'indennità giornaliera di missione è stabilita in L. 7.066 per le qualifiche di direttore di dipartimento e direttore di servizio, in L. 5.500 per le qualifiche di funzionario e collaboratore, in L. 5.000 per le qualifiche di coadiutore e applicato ed in L. 3.079 per le qualifiche di operatore ed ausiliario.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità oraria è pari a un ventottesimo di quella giornaliera, maggiorata, per le ore di missione comprese fra le 22 e le 6, del cinquanta per cento.

Si intendono automaticamente recepite nell'ordinamento regionale le norme che lo Stato approverà per la determinazione della misura delle indennità di missione oraria e giornaliera degli impiegati civili dello Stato.

Art. 35.

Compenso per partecipazione a commissioni

I proventi o compensi dovuti agli impiegati regionali a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione sono direttamente versati dagli enti alla tesoreria della Regione.

Agli impiegati regionali interessati verranno riconosciuti la indennità di missione o il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti.

Le somme così introitate, detratte le spese di cui al secondo comma, verranno, secondo modalità da determinarsi di intesa con le rappresentanze sindacali del personale e da stabilirsi con apposita deliberazione della giunta, destinate ad iniziative a favore del personale regionale.

Art. 36.

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di quiescenza da parte della C.P.D.E.L., assicura e liquida all'impiegato, a titolo di acconto e con diritto a recupero, un trattamento provvisorio di pensione pari a nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti.

La posizione di ciascun dipendente agli effetti del trattamento di quiescenza non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

Ai fini del trattamento previdenziale per malattia, il personale regionale è iscritto all'I.N.A.D.E.L.

Art. 37.

Fascicolo personale e stato matricolare

Per ogni impiegato della Regione sono tenuti un fascicolo personale ed uno stato matricolare. L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto di impiego.

Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare il rapporto di impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.

Nello stato matricolare debbono essere distinti i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso amministrazioni delle Stato o enti pubblici con l'indicazione delle qualifiche, del coefficiente e del parametro, nonchè i provvedimenti relativi alla nomina in servizio, alla qualifica funzionale attribuita, al trattamento economico, previdenziale e assistenziale e la situazione di famiglia con i relativi aggiornamenti e quanto altro possa interessare il rapporto di impiego.

Art. 38.

Sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) il richiamo scritto;

2) la nota di demerito;

3) la riduzione dello stipendio;

4) la sospensione dalla qualifica;

5) la destituzione.

Il richiamo scritto è attribuito ai singoli impiegati dal competente direttore di servizio per lievi trasgressioni e di esso è fatta menzione nello stato matricolare.

Per i direttori di dipartimento e per i direttori di servizio il richiamo scritto è attribuito dal segretario generale della programmazione o dai segretari regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei predetti impiegati.

Il richiamo scritto non influisce sulla maturazione degli scatti e delle classi di stipendio, né impedisce la partecipazione ai concorsi per le qualifiche superiori.

In sede di attribuzione del punteggio per titoli, il punteggio per il titolo di servizio viene diminuito del 20 per cento nel primo concorso successivo alla irrogazione del richiamo scritto.

La nota di demerito è attribuita per singole trasgressioni di media entità o, al termine di ciascun anno, per continuato insufficiente rendimento, nonostante richiamo scritto.

Il servizio prestato nell'anno nel quale l'impiegato ha riportato una nota di demerito non può essere considerato utile all'effetto della maturazione degli aumenti periodici, delle classi di stipendio o del periodo necessario per la partecipazione ai concorsi per il passaggio a qualifica superiore.

La nota di demerito è attribuita dal segretario generale della programmazione o dai segretari regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei singoli impiegati, previa contestazione dell'addebito da parte del direttore del servizio competente e sentite le giustificazioni addotte dall'interessato entro 10 giorni dalla contestazione.

Per gli impiegati in servizio presso l'ufficio di gabinetto e la segreteria della giunta e per gli impiegati in servizio presso il consiglio regionale, la nota di demerito è attribuita con la stessa procedura prevista al comma precedente, rispettivamente dal segretario generale della programmazione e dal segretario generale del consiglio.

Avverso i provvedimenti di attribuzione del richiamo scritto e della nota di demerito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di questi è ammesso ricorso al presidente della Regione.

La riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono disposte dal presidente della Regione negli stessi casi, con le stesse procedure e con gli stessi effetti delle analoghe sanzioni disciplinari previste per gli impiegati dello Stato, su conforme delibera della giunta, sentita la commissione di disciplina, intendendosi che l'anno di servizio nel corso del quale sono stati commessi i fatti che hanno portato alla riduzione dello stipendio o alla sospensione dalla qualifica non può essere considerato utile neppure all'effetto della maturazione delle classi di stipendio.

La sospensione cautelare dalla qualifica e la sospensione dalla qualifica per effetto di condanna penale sono disposte dal presidente della Regione, su conforme delibera della giunta, sentita la commissione disciplinare, nelle stesse ipotesi e con le stesse procedure valide per gli impiegati dello Stato.

Per il personale del consiglio regionale i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono adottati, sentita la commissione di disciplina, dal presidente della Regione, su parere conforme dell'ufficio di presidenza dello stesso consiglio regionale.

Art. 39.

Commissione di disciplina

La commissione di disciplina di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è costituita con provvedimento del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale. Essa è presieduta dal direttore di dipartimento per il personale ed è composta da tre impiegati con qualifica pari o superiore a direttore di servizio e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con qualifica non inferiore a quella dell'impiegato soggetto a procedimento disciplinare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato con qualifica pari o superiore a funzionario.

L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da un avvocato o procuratore legale.

Art. 40.

Rinvio alla legislazione statale

Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.

Art. 41.

Direttori di dipartimento

I direttori di dipartimento provvedono, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonchè delle direttive dei rispettivi segretari regionali, al buon funzionamento del dipartimento cui sono preposti, assicurando la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

In particolare:

a) esercitano i compiti e le funzioni ad essi direttamente attribuiti o delegati e adottano i provvedimenti amministrativi di competenza;

b) coadiuvano il dirigente la segreteria nello svolgimento dell'azione amministrativa e propongono l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispongono elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le relative proposte di variazione;

d) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;

e) adottano o promuovono nei limiti delle proprie facoltà gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;

f) sovraintendono al miglior impiego del personale nell'ambito del dipartimento.

Per l'accesso alla qualifica di direttore di dipartimento è richiesta la laurea oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno dieci anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico e privato a livello direttivo.

L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nelle qualifiche di direttore di servizio e di funzionario, rispettivamente per quattro e dieci anni.

Art. 42.

Direttori di servizio

I direttori di servizio provvedono, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonchè delle direttive dei rispettivi responsabili del dipartimento, al buon funzionamento del servizio cui sono preposti, assicurando la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

In particolare:

a) esercitano i compiti e le facoltà ad essi direttamente attribuiti o delegati e adottano i provvedimenti di competenza;

b) coadiuvano il direttore di dipartimento nello svolgimento dell'azione amministrativa e propongono l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispongono le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l'azione amministrativa di competenza;

d) curano lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni delle materie di competenza;

e) assicurano il miglior impiego del personale.

Per l'accesso alla qualifica di direttore di servizio è richiesta la laurea, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sei anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno dodici anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto.

L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nelle qualifiche di funzionario, collaboratore e coadiutore rispettivamente per sei, nove e dodici anni.

Art. 43.

Funzionario

Gli impiegati con qualifica di funzionario attendono alle attività che comportano specifiche conoscenze tecniche o amministrative, nonchè iniziativa e autonomia nell'ambito delle direttive fissate dai superiori.

In particolare:

a) adottano i provvedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza da leggi e regolamenti;

b) curano l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi di competenza dei superiori;

c) svolgono attività di ricerca e di studio nell'ambito delle materie affidate e sono eventualmente responsabili di uno o più settori di attività del servizio.

Per l'accesso alla qualifica di funzionario è richiesta la laurea.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sei anni, nello esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto.

L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nelle qualifiche di collaboratore e coadiutore, rispettivamente per tre e sei anni.

Art. 44.
Collaboratore

Gli impiegati con qualifica di collaboratore attendono alle attività che comportano particolari conoscenze tecniche o amministrative, adeguata pratica o esperienza d'ufficio, nonchè iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle direttive fissate dai superiori.

In particolare:

a) collaborano coi superiori in attività di studio, di progettazione e istruttoria;

b) svolgono attività di carattere amministrativo contabile e tecnico.

Per l'accesso alla qualifica di collaboratore è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado oltre una adeguata esperienza professionale acquisita per almeno tre anni nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello di concetto.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso puo essere richiesto anche il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sette anni, a livello esecutivo.

L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione e quella maturata nella qualifica di coadiutore e applicato, rispettivamente per tre e sette anni.

Art. 45.
Coadiutore

Gli impiegati con qualifica di coadiutore attendono ad attività amministrative, tecniche e contabili a livello dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica.

Per l'accesso alla qualifica di coadiutore è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso puo essere richiesto anche il diploma di istruzione secondaria di primo grado oltre ad una adeguata esperienza professionale a livello esecutivo per almeno tre anni.

L'esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione e quella maturata nella qualifica di applicato per almeno tre anni.

Art. 46.
Applicato

I dipendenti con qualifica di applicato svolgono mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d'ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia, protocollo, classificazione e archiviazione di documenti, compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione, di registrazione, di perforazione, di numerazione, elaborazioni contabili e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica specifica d'ufficio.

Per l'accesso alla qualifica di applicato è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 47.
Operatore capo, operatore qualificato, operatore

a) I dipendenti con qualifica di operatore capo svolgono mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche a livello di specializzazione professionale con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con propria autonomia funzionale.

b) I dipendenti con qualifica di operatore qualificato svolgono mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche qualificate, ivi compresa la conduzione di automezzi e natanti, nonchè capacità di coordinamento del lavoro degli operatori e degli ausiliari addetti ai servizi accessori, di manutenzione e simili.

c) I dipendenti con qualifica di operatore svolgono attività manuali e mansioni che non richiedono qualificate cognizioni tecnico-pratiche.

Per l'accesso alle qualifiche indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), è richiesto il compimento della scuola d'obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma; per le qualifiche di cui alle lettere *a*), *b*), è altresì richiesta una adeguata esperienza professionale nello specifico settore, rispettivamente per cinque e due anni.

L'esperienza professionale richiesta ai dipendenti della Regione, per l'accesso alla qualifica di cui alla lettera *a*) è quella maturata nella qualifica di operatore qualificato e operatore, rispettivamente per due e cinque anni; per l'accesso alla qualifica di cui alla lettera *b*) è quella maturata nella qualifica di operatore per due anni.

Art. 48.
Ausiliario

I dipendenti con qualifica di ausiliario svolgono attività manuali che richiedono elementari capacità e conoscenze pratiche.

Per l'accesso alla qualifica è richiesto il compimento della scuola d'obbligo, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento del relativo diploma.

Art. 49.
Responsabilità degli impiegati regionali

Oltre alla responsabilità disciplinare prevista dalla presente legge, gli impiegati regionali sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

I direttori di dipartimento e di servizio sono altresì responsabili nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità, dell'economicità e della speditezza della azione amministrativa.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati agli impiegati di cui al precedente comma con atto del competente segretario regionale, il quale, ove non ritenga valide le giustificazioni addotte, ne riferisce alla giunta.

In casi particolari la giunta può deliberare il collocamento dei predetti impiegati a disposizione dell'amministrazione per un periodo non superiore a due anni, trascorso il quale vengono collocati a riposo di diritto.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.
Inquadramento del personale trasferito alla Regione del personale comandato o distaccato alla Regione e del personale assunto in servizio provvisorio dalla Regione od avente rapporto contrattuale con la Regione.

Al personale dello Stato trasferito alle dipendenze della Regione a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed al personale degli ex enti E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A. trasferito a norma del decreto ministeriale 1° agosto 1972 è riconosciuto, a decorrere dalla data del rispettivo trasferimento alla Regione e fino al 31 dicembre 1972, lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante in base alla normativa vigente all'atto del trasferimento con l'applicazione ad entrambi dei benefici concessi dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 al personale trasferito, di cui al primo comma, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalla presente legge, sulla base della posizione giuridica acquisita all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per il personale inquadrato nelle qualifiche di vertice della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria ed in tutte le qualifiche delle carriere operaie, è attribuita una maggiorazione pari a cinque aumenti periodici riassorbibili del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.

I benefici previsti al quinto comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in favore del personale di ruolo comandato o distaccato dallo Stato, sono estesi al personale di ruolo comandato o distaccato dagli enti pubblici con decorrenza dalla data dell'inquadramento. Nei confronti del personale comandato torna altresì applicabile il disposto del comma terzo del presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla successiva data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione, fino alla data dell'inquadramento, sarà corrisposto a tutto il personale comandato un assegno « una tantum », pari alla differenza fra il trattamento economico ad esso spettante, sulla base della posizione giuridica acquisita per effetto della presente legge all'atto dello inquadramento, ed il trattamento economico percepito nel detto periodo sulla base della posizione giuridica rivestita presso lo Stato o l'ente di provenienza.

Per il personale di ruolo trasferito, comandato o distaccato dallo Stato, nonchè per il personale degli ex enti E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A., la qualifica è attribuita secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche regionali	Qualifiche statali ed equiparabili	Qualifiche E.N.A.L.C.-I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.
Direttore di dipartimento	Dirigente generale Dirigente superiore	Ispettore generale
Direttore servizio	I Dirigente Direttore divisione Aggiunto (*)	Capo servizio (*) Direttore e insegnante *A* classe V
Funzionario	Segretario capo	Capo sezione Segretario capo
	Direttore sezione	Direttore e insegnante *A* classe IV Direttore e insegnante *A* classe III - II Consigliere III - II classe Direttore, insegnante ed istruttore *B* classe IV
Collaboratore	Segretario principale	Direttore, insegnante ed istruttore *B* classe III - II Istruttore *C* classe IV e III
	Coadiutore superiore	Istruttore *C* classe II con almeno 8 anni scolastici di servizio Segretario principale Primo segretario Segretario Segretario aggiunto Archivista superiore
Coadiutore - Operatore capo	Coadiutore principale	Istruttore *C* classe II con meno di 8 anni scolastici di servizio
	Capo operaio Operaio specializzato	Archivista capo Primo archivista Archivista Applicato
Applicato - Operatore qualificato	Operaio qualificato Commesso capo Autista	Commesso Usciere capo Agente tecnico capo
Operatore	Operaio comune	Agente tecnico
Ausiliario	Apprendista	Inserviente

(*) Se con anzianità di servizio nella carriera direttiva inferiore ad 8 anni e sei mesi e fino al compimento di tale anzianità compete il trattamento economico corrispondente al parametro iniziale della qualifica. All'atto del conseguimento del parametro 380 il servizio pregresso è valutato, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio, secondo i criteri di cui all'art. 51 della presente legge.

Il personale statale non di ruolo di cui al D.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni viene inquadrato rispettivamente nelle qualifiche di funzionario, se appartenente alla carriera direttiva, coadiutore, se appartenente alla carriera di concetto, applicato, se appartenente alla carriera esecutiva e operatore, se appartenente alla carriera ausiliaria, con l'attribuzione di cinque aumenti biennali riassorbibili del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.

Per il personale di ruolo comandato o distaccato alla Regione da enti pubblici, nonchè per i segretari comunali e provinciali comandati o distaccati dallo Stato alla Regione, la qualifica regionale è attribuita secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:

Qualifiche regionali	Qualifiche enti locali ed equiparati
Direttore di dipartimento	Segretario generale comunale e provinciale di I classe Segretario generale - Direttore amministrativo di ospedali regionali Direttore E.P.T. di I classe Segretario generale camera di commercio I.A.A.
Direttore di servizio	Segretario generale comunale di II classe Vice segretario generale di province e comuni di I classe a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 Segretario generale - Direttore amministrativo di ospedali provinciali Direttore E.P.T. di II classe Livello terminale della funzione direttiva presso province, comuni di I classe e capoluoghi, ospedali regionali ed altri enti, ove esistono almeno tre o due livelli; in quest'ultimo caso la qualifica terminale richiesta deve essere rivestita indipendentemente dal beneficio di cui al quarto comma del presente articolo IV e III livello ove esistono cinque livelli, III livello ove esistono quattro livelli della funzione direttiva presso province, comuni capoluoghi, ospedali regionali ed altri enti, con almeno sei anni di servizio

Qualifiche regionali	Qualifiche enti locali ed equiparati
Funzionario	Segretario comunale capo Tutte le rimanenti posizioni della funzione direttiva non comprese nelle qualifiche precedenti Livello terminale della funzione di concetto presso province, comuni, ospedali ed altri enti ove esistono almeno tre o due livelli; in questo ultimo caso la qualifica terminale richiesta deve essere rivestita indipendentemente dal beneficio di cui al quarto comma citato IV e III livello ove esistono cinque livelli, III livello ove esistono quattro livelli della funzione di concetto presso province, comuni, ospedali ed altri enti con almeno otto anni di servizio Livello unico della funzione di concetto con almeno otto anni di servizio presso province, comuni, ospedali ed altri enti
Collaboratore	Tutte le rimanenti posizioni della funzione di concetto non comprese nella qualifica precedente Livello terminale della funzione esecutiva presso province, comuni, ospedali ed altri enti ove esistono almeno tre o due livelli con almeno dieci anni di servizio
Coadiutore - Operatore capo	Tutte le rimanenti posizioni di ruolo della funzione esecutiva non comprese nella qualifica precedente
Applicato - Operatore qualificato	Livello terminale e intermedio della funzione ausiliaria presso province, comuni, ospedali ed altri enti
Operatore	Livello iniziale della funzione ausiliaria presso province, comuni, ospedali ed altri enti
Ausiliario	Apprendista

L'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento nelle qualifiche di cui alla precedente tabella è comprensiva del servizio comunque prestato nella stessa carriera o in carriere equiparabili presso altre pubbliche amministrazioni prima dell'immissione nel ruolo dell'ente di provenienza.

Il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, assunto in servizio provvisorio direttamente dalla Regione, od avente rapporto contrattuale per prestazioni professionali con la Regione, è sottoposto ad opportuna prova di idoneità.

Il personale che consegue l'idoneità a seguito del superamento della prova di cui al comma precedente, è inquadrato nei ruoli regionali, su domanda, tenendosi conto, nella osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, del servizio prestato nella Regione ed eventualmente negli enti di provenienza, nonchè dei titoli di studio, professionali o scientifici posseduti. L'inquadramento sarà effettuato nelle qualifiche di operatore, applicato, coadiutore e funzionario; a detto personale si applica il disposto del comma quinto del presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, vengono conteggiate a titolo di stipendio onnicomprensivo tutte le somme corrisposte direttamente agli impiegati o rimborsate agli enti di provenienza, eccezione fatta per i compensi per lavoro straordinario.

Le indennità di missione e di mensa, percepite dagli impiegati dal 1° gennaio 1973 fino all'entrata in vigore della presente legge, sono riassorbite nella misura del 15 per cento dei relativi importi.

Fino ad esecutività delle deliberazioni della giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati, agli stessi verrà corrisposto il trattamento di missione, ove spettante, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, salvo completo riassorbimento.

Gli impiegati comunque in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, inquadrati in qualifiche superiori a quella di ausiliario, conseguono, dopo un anno di anzianità di servizio con merito nella qualifica, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 130, 145, 185, 230, 300, 380, 460.

Agli stessi impiegati sono attribuite quattro classi di stipendio rispettivamente al sesto, al decimo, al diciassettesimo ed al ventunesimo anno di servizio prestato con merito nella qualifica, pari rispettivamente al 15 per cento, al 12,50 per cento, al 10 per cento e al 15 per cento del trattamento economico conseguito ai sensi del precedente comma, nonchè aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50 per cento calcolati sulla base del parametro conseguito ai sensi del precedente comma, purchè il servizio sia stato prestato senza demerito.

Per il decorso del periodo di un anno di cui al comma quindicesimo del presente articolo si considera utile il servizio prestato presso gli enti di provenienza e presso la Regione anteriormente all'atto dell'inquadramento.

La deliberazione di inquadramento è comunicata all'interessato che, se comandato o distaccato, può revocare la propria domanda entro trenta giorni dalla comunicazione.

Quando il trattamento economico spettante in seguito alla assegnazione della qualifica nel ruolo regionale risulti inferiore a quello percepito presso l'amministrazione di provenienza, vengono attribuiti, sullo stipendio spettante in base all'ordinamento regionale, tanti aumenti biennali riassorbibili quanti ne occorrono per assicurare un trattamento economico superiore.

Agli effetti dell'istruttoria dei singoli provvedimenti di inquadramento, il presidente della Regione nomina un'apposita commissione, presieduta dallo stesso o da un suo delegato, della quale fanno anche parte tre impiegati designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Intervenuta l'accettazione o decorsi trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di inquadramento, l'interessato è considerato a tutti gli effetti dipendente della Regione.

All'atto del primo inquadramento nei ruoli regionali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale nell'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, in riconoscimento dello svolgimento di compiti superiori rispetto a quelli previsti dalla qualifica regionale di inquadramento, potrà attribuire, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, ai singoli impiegati trasferiti dallo Stato, o dagli ex I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C., I.N.A.P.L.I., comandati o distaccati dallo Stato o dagli enti locali, la qualifica immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei commi precedenti, purchè i detti compiti risultino da atto formale della giunta e siano svolti da almeno sei mesi.

L'attribuzione eccezionale delle funzioni e della qualifica superiore potrà avvenire anche se contemporaneamente singoli impiegati risultino inquadrati nel ruolo soprannumerario riferito alla qualifica od alle qualifiche interessate alla detta attribuzione.

Nella nuova qualifica verrà riportata l'anzianità di servizio riconosciuta all'atto dell'inquadramento.

Per ancora tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti a contratto specialisti in determinate discipline, in numero comunque non superiore a venti, purchè in possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego, eccezion fatta per il requisito dell'età.

Dopo un periodo di almeno due anni tali specialisti possono essere inquadrati con decreto del Presidente della Regione, nella osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale e su conforme deliberazione della giunta, nel ruolo regionale, con qualifica adeguata alle mansioni svolte.

Art. 51.

Valutazione del servizio effettivo prestato anteriormente all'inquadramento nel ruolo regionale

Il servizio effettivo prestato dal personale da inscrire nel ruolo regionale presso le amministrazioni di provenienza e presso altri enti pubblici viene nella qualifica regionale così valutato agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell'anzianità nella qualifica:

1) per il 100 per cento il servizio di ruolo prestato nella carriera equiparata alla qualifica regionale d'inquadramento, nonchè il servizio prestato a qualsiasi titolo presso la Regione;

2) per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore alla qualifica regionale di inquadramento;

3) per il 60 per cento il servizio non di ruolo.

Il servizio è calcolato in anni e mesi. Non si tiene conto di periodi di servizio inferiori ai quindici giorni; i periodi di servizio pari o superiori ai quindici giorni sono calcolati come un mese.

Ai fini della valutazione del servizio, si tiene conto della seguente tabella di equiparazione fra carriere nello Stato e negli enti pubblici e qualifiche regionali.

Carriera	Qualifica
Direttiva	Direttore di dipartimento Direttore di servizio Funzionario
Concetto	~~Collaboratore~~
Esecutiva	Coadiutore Applicato
Ausiliaria .	Operatore capo Operatore qualificato Operatore Ausiliario

Art 52.

Trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza del personale inquadrato nel ruolo regionale

Ai fini della ricongiunzione del trattamento previdenziale e assistenziale e della ricostruzione della posizione assicurativa del personale inquadrato ai sensi del precedente art. 50 la giunta è autorizzata a definire con apposite convenzioni i conseguenti rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali, nonchè con le amministrazioni di provenienza, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Per il personale proveniente dallo Stato inquadrato nel ruolo regionale, la Regione assume l'onere della differenza tra la indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. e quella che sarebbe stata corrisposta dall'E.N.P.A.S., sulla base del trattamento statale goduto a norma delle disposizioni in vigore per i dipendenti statali al momento dell'inquadramento.

Art. 53.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per l'anno 1973 in complessive lire 11 miliardi 746 milioni 300 mila si fa fronte come appresso:

a) utilizzazione dell'importo complessivo di lire 10 miliardi 446 milioni 300 mila, stanziato ai capitoli 4, 10, 42, 55, 56, 59, 77, 97, 105, 110, 122, 136, 139 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973;

b) detrazione dell'importo di lire 600 milioni dal capitolo 206 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973;

c) detrazione dell'importo di lire 700 milioni dal capitolo 5 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1972.

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1972, è istituito apposito capitolo con lo stanziamento di lire 700 milioni così denominato: « Spese per competenze ed accessori al personale in servizio presso gli uffici della Regione ».

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, è istituito apposito capitolo con lo stanziamento di lire 11 miliardi 46 milioni 300 mila così denominato: « Spese per competenze ed accessori al personale in servizio presso gli uffici della Regione »

Nei bilanci di spesa per gli anni successivi al 1973 sarà istituito apposito capitolo con adeguato stanziamento.

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO

Qualifiche funzionali	Consiglio	Amministrazione regionale	Totale
Direttore di dipartimento . . .	5 (*)	25	30
Direttore di servizio	11	112	123
Funzionario	7	268	275
~~Collaboratore . . . .~~	~~11~~	~~470~~	~~481~~
Coadiutore - Operatore capo . .	15	311	326
Applicato - Operatore qualificato	14	444	458
Operatore	11	126	137
Ausiliario	1	9	10
Totati generali .	75	1765	1840

(*) Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15.

TABELLA *B*

TABELLA DEGLI STIPENDI

Parametro	Stipendio annuo iniziale	Qualifiche funzionali
410	5.125.000	Direttore di dipartimento
340	4.250.000	Direttore di servizio
220	2.750.000	Funzionario
170	2.125.000	Collaboratore
135	1.687.500	Coadiutore - Operatore capo
120	1.500.000	Applicato - Operatore qualificato
110	1.375.000	Operatore
100	1.250.000	Ausiliario

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 26 novembre 1973

TOMELLERI

(13839)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.